

Incentivi. Sconto fiscale del 35% del costo aziendale fino a 200mila euro per impresa

Ricercatori assunti nel 2012: il bonus si prenota adesso

Domande entro
il 31 dicembre
per ottenere
i crediti d'imposta

PAGINA A CURA DI
Alessandro Rota Porta

■ Ultimi giorni per presentare le domande di accesso al credito d'imposta per le assunzioni dei «ricercatori» effettuate nella seconda metà del 2012: c'è tempo fino al 31 dicembre, infatti, per inviare al ministero dello Sviluppo economico le istanze riferite ai contratti di lavoro sottoscritti dal 26 giugno al 31 dicembre 2012.

Si tratta del bonus fiscale destinato al settore ricerca e sviluppo, introdotto dal Dl 83/2012 (convertito dalla legge 134/2012) e reso operativo dal decreto ministeriale emanato dal Mise il 23 ottobre 2013. A dettare le regole operative è stato, invece, il decreto direttoriale del 28 luglio 2014. Diverse scadenze sono poi state fissate per consentire l'invio delle domande riferite agli anni successivi (si veda lo schema a lato). Peraltro, il disegno di legge di stabilità per il 2015, prevede l'abrogazione di questo incentivo e la sua sostituzione con un altro bonus.

Quando scatta il bonus

I datori di lavoro ammessi a fruire dell'agevolazione sono tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, titolari di reddito d'impresa.

L'incentivo consiste in un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 35 per cento dei costi aziendali, nel limite massimo (per ciascun anno) di 200 mi-

la euro, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche richieste.

Proprio sui lavoratori che possono far scattare l'incentivo, il dm Sviluppo-Economia del 23 ottobre 2013 (sulla scorta di quanto disciplinato dal Dl 83/2012) ha ribadito che si tratta del personale altamente qualificato, individuato in due categorie di soggetti:

- in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera, se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- impossesso di laurea magistrale nelle discipline in ambito tecnico o scientifico, elencate nell'allegato 2 del Dl 83/2012.

In questa seconda ipotesi, i lavoratori devono essere impiegati nelle attività elencate al comma 3 dell'articolo 24, tipiche del settore della R&S: lavori sperimentali o teorici, aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale per produrre piani, progetti, processi o servizi nuovi o migliorati.

L'invio delle domande

Le istanze possono essere inoltrate esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma dedicata sul sito web del Mise, seguendo le maschere applicative.

Dopo essersi registrati al portale, vanno inseriti: i dati identificativi dell'impresa richiedente; quelli del lavoratore, la cui

assunzione ha fatto scattare l'incentivo (con indicazione degli estremi del titolo di studio, rientrante tra quelli richiesti dalla norma per ottenere il bonus); il costo aziendale sostenuto per il quale viene richiesto il credito d'imposta. Quest'ultimo dato è inteso come somma della retribuzione lorda prima delle imposte, dei contributi obbligatori (quali gli oneri previdenziali) e dei contributi assistenziali dovuti per legge (ad esempio, gli assegni familiari), per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di assunzione.

Una particolare attenzione deve essere rivolta anche ai profili lavoristici: è agevolabile infatti il costo aziendale sostenuto dai datori di lavoro relativo alle assunzioni a tempo indeterminato - anche in caso di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato - per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di assunzione.

All'istanza deve essere allegata la certificazione contabile dei costi sostenuti, firmata digitalmente dal presidente del collegio sindacale dell'impresa richiedente o, per le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio, da un professionista iscritto nel registro dei revisori dei conti. Un iter più snello è previsto per le start-up innovative e per gli incubatori certificati, la cui documentazione contabile può essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Il sistema informatico è impostato su tre sezioni distinte: una generale e due dedicate a queste fatispecie specifiche, proprio perché, insieme alle imprese con sede o unità nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, hanno un canale «facilitato».

L'identikit**IL BONUS**

- È un credito d'imposta del 35% del costo aziendale, con un limite massimo di **200 mila euro annui** a impresa
- All'indirizzo <https://cipaq.mise.gov.it> è possibile verificare le risorse economiche ancora disponibili, prima di inviare l'istanza

I CONTRATTI AGEVOLATI

- Assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di stabilizzazione di contratti a termine, per un periodo massimo di **12 mesi** dall'assunzione o trasformazione
- È valida anche la trasformazione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato

IL COSTO AZIENDALE

- È il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa per i contratti di lavoro citati, comprendente la retribuzione lorda (ante imposte) e i contributi obbligatori, come gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali

L'ESEMPIO**L'assunzione**

Una Snc dell'industria metalmeccanica ha assunto a tempo indeterminato un lavoratore che ha un dottorato di ricerca universitario

Il costo aziendale

Il costo sostenuto dall'azienda per il lavoratore è da calcolare come segue:

- 25 mila euro + contributi Inps (25 mila x 29,86%, la percentuale di contribuzione Inps a carico dell'azienda = 7.465 euro). Il costo totale ammonta dunque a 32.465 euro

LE RISORSE

- Sono stati stanziati **25 milioni di euro** per il 2012 e **50 milioni** dal 2013. All'interno di queste quote, 2 milioni per il 2012 e 3 milioni per il 2013 sono riservati alle domande presentate da soggetti con sede o unità nei territori colpiti dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012. Altri 2 milioni sono riservati alle start-up innovative

LE DOMANDE

- Entro il **31 dicembre 2014** vanno presentate le domande per le assunzioni avvenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012
- Dal 12 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: domande per assunzioni del 2013
- Dall'11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: domande per assunzioni del 2014

LE CAUSE DI DECADENZA

- Mancata conservazione del posto di lavoro per un minimo di tre anni (due per le Pmi)
- Delocalizzazione successiva all'11 agosto 2012 in un paese extra Ue con riduzione dell'attività in Italia
- Accertamento definitivo di violazioni fiscali o contributive per le quali sono state irrogate sanzioni di almeno 5 mila euro

Le condizioni. Indispensabile la permanenza dei lavoratori in azienda - Nelle Pmi il periodo è di due anni

Posto da conservare per tre anni

■ Per fruire del bonus ricerca bisogna rispettare condizioni stringenti, sia sui requisiti soggettivi dei lavoratori, sia su altri parametri.

In primo luogo, è opportuno che i datori di lavoro si facciano rilasciare dai lavoratori un'idonea documentazione che comprovi il possesso dei titoli di studio richiesti. Inoltre, è bene esplicitare in modo puntuale nel contratto di lavoro le attività lavorative affidate ed è necessario che queste corrispondano a quelle agevolabili. Il titolo accademico va inserito nell'istanza online e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Bisogna poi prestare attenzione alle cause di decadenza del diritto a fruire del contributo. Causano infatti la perdita del beneficio:

■ la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, o due anni nelle Pmi, del numero totale dei dipendenti

tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente l'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;

■ la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro "agevolati", per un periodo minimo di tre anni, o due nel caso delle Pmi;

■ la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, dopo l'11 agosto 2012, in un paese non appartenente alla Ue, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;

■ l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale, sia a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo

non inferiore a 5 mila euro, o violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

■ provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Sul mantenimento della media occupazionale è intervenuta una Faq (sul sito del Mise): questo dato dovrà essere aggiornato dal revisore contabile negli anni successivi all'assunzione indicata dalla norma. L'adempimento va effettuato entro 90 giorni dalla chiusura del bilancio (ovvero, per le imprese non soggette, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la certificazione).

Per le assunzioni avvenute nel 2012, essendo già trascorse queste scadenze in relazione al primo anno riferito all'assunzione, la dichiarazione va effettuata online entro i 30 giorni successivi alla ricezione del decreto di concessione del credito d'imposta, su un modello telematico ad hoc. Nel dettaglio, bisogna seguire le istruzioni

della guida rilasciata dal Mise.

Non sono state previste cause ostative al cumulo del credito d'imposta con altri incentivi contributivi eventualmente spettanti, poiché gli stessi andrebbero già ad abbattere il costo aziendale: si pensi, ad esempio, all'assunzione di una persona che ha i requisiti del

disoccupato di lungo periodo stabiliti dalla legge 407/1990.

In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo da parte delle imprese richiedenti, il Mise dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta precedentemente

concesso e procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. In queste ipotesi, restano le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPUNTO



Iter troppo lento per le aziende

Anche l'agevolazione per i ricercatori ha scontato la lentezza burocratica che contraddistingue il panorama dei bonus sulle assunzioni: sono passati oltre due anni dalla norma istitutiva e l'iter per assegnare i benefici non è ancora concluso. Non c'è quindi da stupirsi quando si rileva che questi strumenti hanno poco appeal in termini occupazionali.

Nel caso del credito d'imposta per le assunzioni in ricerca e sviluppo il decreto interministeriale di regolazione avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dl 83/2012 (il 26 giugno 2012). Ma questo è avvenuto solo il 23 ottobre 2013 a opera del Mise (il decreto è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 21 gennaio 2014). Il decreto direttoriale sulle procedure per le domande è stato licenziato solo il 28 luglio 2014. Infine, i termini delle istanze sono stati rivisti con un Dm del 10 ottobre scorso.

Il risultato è stato lo stallo di questa misura e la confusione con cui hanno dovuto convivere i datori di lavoro e gli operatori: un'incertezza data dal fatto che non era possibile sapere a priori se una determinata condotta avrebbe potuto garantire il godimento del bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

